

Montecchio Emilia

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Non adottato

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 14.02.2006

Art. 40 Zone residenziali edificate e di completamento

.... la superficie impermeabilizzata, costituita dall'edificio e dagli spazi cortilivi pavimentati non potrà superare il 60% della Sf.

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2004

Art. 48 - Interventi sul verde

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di mantenere pulite e ordinate le aree verdi e di effettuare le necessarie potature delle piante, tenendo conto che per un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, la potatura riveste un carattere di straordinarietà e andrà effettuata esclusivamente: per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati; per motivi di difesa fitosanitaria; per problemi di pubblica incolumità; per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia; per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale; e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche o manufatti di interesse pubblico.

Nelle aree verdi, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, dovranno essere accuratamente evitati comportamenti ed azioni che possano danneggiare le alberature, in particolare: - è vietato utilizzare aree a bosco, parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere; - è vietato rendere impermeabili, con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche; - nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m. 0,20. È inoltre vietato l'asporto di terriccio; - è vietato affiggere cartelli manifesti e simili sulle alberature;

- gli scavi per la posa di nuovi impianti tecnologici a rete (tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non rovinare gli apparati radicali;

- è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nell'area di pertinenza.

I danneggiamenti causati a piante di proprietà comunale comporteranno l'obbligo di risarcimento del danno causato al patrimonio comunale, calcolato secondo una stima di tecnico incaricato. In tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, a ristrutturazioni, a restauri o ad ampliamenti, dovrà essere obbligatoriamente presentato il progetto di sistemazione degli spazi pavimentati e a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi o per servizi. Il suddetto progetto dovrà riportare l'individuazione degli spazi pavimentati con l'indicazione dei relativi materiali, nonché l'individuazione degli spazi sistemati a verde con l'indicazione delle essenze arboree da piantumare e delle eventuali essenze arboree esistenti da abbattere.

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere corredati da specifico computo metrico e da specifiche tavole di progetto degli spazi sistemati a verde, nella quale dovranno essere precisati:

- l'andamento altimetrico delle aree;

- l'essenza del tappeto verde, il tipo di essenze arboree ed arbustive da impiantare e la loro localizzazione, il sistema di irrigazione;

- L'abbattimento di alberature e siepature non si qualifica come attività edilizia ed esula pertanto dal campo di applicazione della "Disciplina generale dell'edilizia" di cui alla L.R. n° 31/2002; fino all'approvazione di specifico Regolamento Comunale del verde che sostituirà quanto di seguito riportato, su tutto il territorio comunale, l'abbattimento di qualsiasi alberatura, siepe o altro complesso vegetazionale, vegetante e non, è soggetto a Comunicazione in carta semplice, da inviare al Comune, corredata da documentazione fotografica e planimetria cartografica riportante l'indicazione dell'ubicazione della pianta.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 14.02.2006

Art. 77 Norme di tutela degli elementi di interesse vegetazionale

L'abbattimento di alberi di alto fusto e la modificazione di impianti colturali di interesse paesaggistico-ambientale, è considerato un intervento sottoposto ad autorizzazione, come tale, soggetto a particolari limitazioni e prescrizioni.

Tale autorizzazione medierà le istanze di conservazione con le esigenze del richiedente.

In sede di esame della domanda, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di specifiche relazioni tecnico-peritali in ordine ad aspetti di carattere fitosanitario e relativi alla stabilità delle piante stesse.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione dell'abbattimento.

L'abbattimento di alberature non più vegetanti è soggetto alla presentazione di una specifica comunicazione. Resta la facoltà del competente Servizio Tutela Ambiente di effettuare sopralluoghi onde verificare l'effettivo stato di disseccamento delle alberature. Decorso 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione stessa, il dichiarante può procedere all'abbattimento."

Ai fini dell'applicazione della presente normativa sono sottoposti a particolare tutela i singoli esemplari e le formazioni costituenti vegetazione spontanea riparia individuati nelle tavole di P.R.G. ed inclusi nelle Zone di tutela dei complessi vegetazionali di cui al successivo Art. 80.

Sono inoltre sottoposte a tutela le seguenti categorie di alberature:

1) le alberature aventi diametro del tronco superiore a 10 cm, per le piante elencate nella tabella 1, (allegato A), 20 cm per le piante elencate nella tabella 2 (allegato A), 30 cm per le piante elencate nella tabella 3, (allegato A), rilevate a 1,20 m dal suolo.

Devono altresì intendersi salvaguardati in deroga al precedente comma gli alberi piantati in sostituzione di altri, di cui si era precedentemente autorizzato l'abbattimento.

2) Viali e filari che abbiano esplicito carattere di tipicità in riferimento alle tradizioni locali;

3) Le siepi e più in generale le associazioni arboree ed arbustive spontanee, costituite da essenze autoctone.

È inteso che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzatorio gli interventi a carico delle piante legnose, coltivate a pieno campo, nell'ambito della normale conduzione dei fondi agricoli (quali ad esempio frutteti, vivai, etc.).

Per quanto attiene i beni di cui al punto 2), non sono sottoposti al regime autorizzatorio gli interventi colturali e/o di governo tradizionali (ad esempio: capitozzatura dei salici e dei gelsi, potatura di rimonda etc.).

Per i beni di cui al punto 3) è vietata la loro estirpazione, mentre sono consentiti periodici interventi di manutenzione e/o di governo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'intervento di abbattimento o modifica delle alberature di interesse paesaggistico-ambientale si renda inevitabile, la relativa autorizzazione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione ambientale che preveda interventi tendenti al ripristino delle condizioni paesistico ambientali preesistenti.

Per tutte le richieste di concessione e autorizzazione presentate le piante legnose esistenti (alberi ed arbusti) dovranno essere rilevate ed indicate su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica.

In tutte le aree che a norma dello strumento urbanistico vigente devono essere attrezzate sia a verde pubblico che privato, a seconda dell'ambito territoriale e funzionale in cui l'intervento si esplica la scelta della assenze arboree ed arbustive dovrà tendere al rispetto delle seguenti indicazioni.

AMBITO URBANO

Dato l'uso strettamente ornamentale delle essenze e considerata la vasta gamma di specie e varietà ornamentali attualmente presenti sul mercato vivaistico, si ritiene velleitaria ed inopportuna la redazione di un elenco di alberi ed arbusti da porre a dimora; si consiglia comunque l'adozione di specie adatte alle condizioni geo-pedologiche e climatiche del nostro territorio, privilegiando l'impianto di latifoglie decidue.

AMBITO EXTRA URBANO

Al fine di evitare veri e propri fenomeni di inquinamento paesaggistico di norma è da escludere la messa a dimora di specie estranee al territorio di alta pianura.